

**TELEFONICA S.A. - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. -
INTESA SANPAOLO S.p.A. - MEDIOBANCA S.p.A. -
ALLEANZA TORO S.p.A. - INA ASSITALIA S.p.A. -
GENERALI LEBENVERSICHERUNG A.G. - GENERALI VIE S.A.**

Con riferimento all'accordo integrativo dell'originario patto parasociale del 28 aprile 2007 (l'"**Accordo Integrativo**"), sottoscritto in data 11 gennaio 2010 e integralmente richiamato nel patto parasociale sottoscritto in data 29 febbraio 2012 (il "**Patto Parasociale**"), tra Telefonica S.A., Assicurazioni Generali S.p.A. – anche in nome e per conto delle società da questa controllate Alleanza Toro S.p.A., Ina Assitalia S.p.A., Generali Lebensversicherung A.G. e Generali VIE S.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ciascuno una "**Parte**" e congiuntamente, le "**Parti**") ed al connesso accordo di opzione sottoscritto sempre in data 11 gennaio 2010 tra le Parti e un *pool* di istituzioni finanziarie (rispettivamente l'"**Accordo di Opzione**" e gli "**Istituti Finanziatori**"), si comunica quanto segue.

In data 31 maggio 2012 le Parti e gli Istituti Finanziatori hanno convenuto di risolvere consensualmente l'Accordo di Opzione e di stipulare un nuovo accordo di opzione (il "**Nuovo Accordo di Opzione**").

Il Nuovo Accordo di Opzione è finalizzato a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione, in virtù del quale le Parti stesse hanno il diritto di acquistare le azioni ordinarie TI che dovessero entrare nella disponibilità degli Istituti Finanziatori a seguito dell'eventuale escussione del pegno da parte di questi ultimi (il "**Diritto di Opzione**"), nelle ipotesi in cui ciò si rendesse necessario ai sensi del contratto di finanziamento - assistito da pegno su azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. ("**TI**") - sottoscritto in data 28 maggio 2012 tra Telco S.p.A. ("**Telco**") e gli Istituti Finanziatori e avente durata sino al 27 novembre 2013.

1. Strumenti finanziari oggetto del Nuovo Accordo di Opzione e percentuale rispetto al capitale sociale

Il Nuovo Accordo di Opzione ha attualmente ad oggetto n. 1.730.000.000 azioni ordinarie TI, rappresentative del 12,9% del relativo capitale sociale ordinario, detenute da Telco e costituite in pegno a favore degli Istituti Finanziatori. Il numero dei suddetti strumenti finanziari potrebbe variare ove le Parti modificchino il numero di azioni TI costituite in pegno anche in funzione di quanto previsto nel contratto di finanziamento.

2. Soggetti aderenti al Nuovo Accordo di Opzione

La seguente tabella indica le Parti e le partecipazioni complessivamente detenute da ciascuna nel capitale sociale di Telco:

Azionista	N. Azioni ^(*)	% su cap.
Gruppo Assicurazioni Generali (Azioni A)	817.214.961	30,58%
Intesa Sanpaolo (Azioni A)	310.520.713	11,62%
Mediobanca (Azioni A)	310.520.713	11,62%
Telefonica (Azioni B)	1.234.128.374	46,18%
Totale	2.672.384.761	100,0%

(*) Le azioni Telco sono divise tra n. 1.438.256.387 azioni di categoria A ("**Azioni A**") che rappresentano il 53,82% del capitale sociale e n. 1.234.128.374 azioni di categoria B che rappresentano il 46,18% del capitale sociale ("**Azioni B**", unitamente alle Azioni A, le "**Azioni Telco**"), che conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali ed amministrativi fatta eccezione per le disposizioni dello statuto sociale di Telco ("**Statuto Telco**").

3. Contenuto del Nuovo Accordo di Opzione

Con il Nuovo Accordo di Opzione le Parti e gli Istituti Finanziatori hanno convenuto i termini e le modalità a cui potrà essere esercitato il Diritto di Opzione nei confronti dei medesimi Istituti Finanziatori. In particolare, hanno convenuto che:

- (i) gli Istituti Finanziatori devono trasmettere alle Parti ogni comunicazione indirizzata a Telco avente ad oggetto l'avvio della procedura per l'escussione del pegno e che in tale comunicazione gli Istituti Finanziatori debbano altresì indicare (a) l'ammontare dovuto e non ancora rimborsato ai sensi del contratto di finanziamento oltre agli interessi maturati e maturandi nonché agli altri costi e spese, compresi i costi di escussione; (b) il prezzo al quale gli Istituti Finanziatori possono appropriarsi delle azioni gravate dal pegno e (c) il numero delle azioni gravate dal pegno di cui gli Istituti Finanziatori hanno il diritto di appropriarsi (le "**Appropriation Shares**");
- (ii) ciascuna Parte ha il diritto di esercitare il Diritto di Opzione – mediante:
 - il preventivo invio di un comunicazione scritta (la "**Comunicazione Provvisoria di Esercizio**") entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto (i) contenente l'offerta non vincolante per l'acquisto, dagli Istituti Finanziatori, di tutte o parte delle *Appropriation Shares* a un prezzo per azione pari al più elevato tra (a) l'ammontare di cui al precedente punto (i) lettera (a) diviso il numero di *Appropriation Shares*, e (b) il prezzo a cui gli Istituti Finanziatori possono appropriarsi delle *Appropriation Shares* (i.e. la media del prezzo di listino nei 15 giorni di borsa precedenti, nel caso in cui le *Appropriation Shares* siano quotate) (il "**Prezzo di Acquisto**"). Tale Comunicazione Provvisoria di Esercizio è effettuata a scopo puramente informativo e deve essere confermata mediante la Comunicazione di Esercizio definitiva di cui al punto successivo;
 - l'invio di un comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Esercizio**") entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto (i), contenente (a) l'offerta incondizionata ed irrevocabile per l'acquisto, dagli Istituti Finanziatori, di tutte o parte delle *Appropriation Shares* ad un prezzo per azione pari al Prezzo di Acquisto e (b) la dichiarazione che la Comunicazione di Esercizio è conforme alle previsioni contenute nel Patto Parasociale;
- (iii) il Diritto di Opzione può essere esercitato soltanto con riferimento alla totalità delle *Appropriation Shares*. Qualora infatti il numero di *Appropriation Shares* in relazione alle quali sia esercitato il Diritto di Opzione non coincida con il numero complessivo di *Appropriation Shares*, le Parti non potranno acquistare alcuna delle *Appropriation Shares*; resta inteso che qualora tale mancata coincidenza sia dipendente da errore materiale, alle Parti sarà concesso un giorno lavorativo per provvedere a sanarlo;
- (iv) nel caso in cui il Diritto di Opzione non venga validamente esercitato e non si verifichi alcun trasferimento di *Appropriation Shares*, ciascuna Parte Dissenziente (ossia la Parte che rifiuta di mettere a disposizione di Telco, proporzionalmente alla propria partecipazione, le risorse finanziarie atte a evitare l'escussione del pegno) accetta e si impegna a non vendere, trasferire, scambiare attraverso contratti a pronti o a termine o attraverso qualsiasi altro strumento derivato o accordo di qualsiasi tipo con effetto analogo, qualsiasi azione, strumento convertibile o altro strumento *equity* o quasi-*equity* di TI per un periodo di 6 mesi a partire dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto (i) (il "**Periodo di Lock-up**"), purché, tuttavia, tale impegno non si applichi (i) a Mediobanca e Intesa Sanpaolo quando si appropriano, comprano o vendono o altrimenti trasferiscono azioni e altri diritti nell'ambito dell'escussione del pegno, e (ii) a Mediobanca e Intesa Sanpaolo e Generali quando si appropriano, comprano o vendono o altrimenti trasferiscono azioni e altri diritti nell'ambito del normale corso delle loro attività di *trading* funzionali ad eseguire e regolare le transazioni dei propri clienti. Le Parti concordano che, durante il Periodo di *Lock-up*, successivo a ogni esecuzione del contratto di pegno: (i) useranno i propri ragionevoli sforzi per effettuare eventuali acquisizioni di azioni, strumenti convertibili o altri strumenti *equity* o quasi-*equity* di TI dagli Istituti Finanziatori con priorità rispetto ad altre controparti di mercato; e (ii) si asterranno da qualsiasi attività di *trading* o dall'effettuare comunicazioni al mercato o alla stampa con riferimento alle azioni TI, che arrechino pregiudizio a qualunque cessione effettuata dagli Istituti Finanziatori nell'ambito di un'esecuzione del contratto di pegno.

4. Durata del Nuovo Accordo di Opzione

La durata del Nuovo Accordo di Opzione è connessa al contratto di pegno la cui durata è correlata al contratto di finanziamento avente scadenza il 27 novembre 2013.

5. Ufficio del registro delle imprese presso il quale il Nuovo Accordo di Opzione è depositato

Il Nuovo Accordo di Opzione, comprensivo degli allegati, è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 4 giugno 2012 (N. PRA/160114/2012, Protocollo Automatico del 4 giugno 2012).

Milano, 5 giugno 2012